

pletamente cieco, condannato per le sue  
politiche. »

**Marsengo-Bastia**, *sotto-segretario di Stato per  
erno*. Questo Medardo Cancellieri fu man-  
dato a domicilio coatto perchè oltre ad es-  
sere stato condannato per reato comune era  
venuto come anarchico propagandista. E fu  
mandato a domicilio coatto non in un'isola,  
in un luogo dove poteva stare abbastanza  
e appunto perchè, per sentimento di uma-  
nità, il Governo aveva riconosciuto che le sue  
facoltà visive erano molto indebolite e do-  
veva quindi avere uno speciale trattamento.  
In seguito, essendogli le facoltà visive  
debolite anche di più, ed avendo egli te-  
nuto una buona condotta, il Governo l'ha ammesso  
alla libertà condizionale.

Credo che di più non possa pretendere  
altro, è un interrogante.

**Presidente**. Onorevole Valeri...

**Valeri**. Mi dichiaro soddisfatto.

**Presidente**. Viene ora l'interrogazione che  
hanno onorevoli Socci, Gattorno, Pansini, Va-  
lardi, Budassi, Mazza, Garavetti, Rampoldi e  
Cazzani hanno rivolto ai ministri dell'interno  
con riguardo alla grazia e giustizia, « per sapere se in-  
vece di uniformarsi ad un recente parere  
del Consiglio di Stato in seguito al nuovo  
decreto della chiesa di Sant'Andrea delle  
Vercelle, ove la bandiera nazionale fu respinta  
e riacciata. »

Onorevole Valeri, non essendo presenti  
onorevoli Socci, Gattorno e Pansini, vuol  
chiedere Lei su queste interrogazioni?

**Voci**. C'è Budassi.

**Budassi**. Io sono pronto.

**Leonardi**, *sotto-segretario di Stato per la grazia e  
giustizia*. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli.

**Leonardi**, *sotto segretario di Stato per la grazia  
e giustizia*. Mi spiace che questa interroga-  
zione sia venuta, con meraviglia mia e, credo,  
anche alla Camera, così repentinamente, perchè è  
una delle ultime iscritte nell'ordine del giorno;  
trattandosi di una di quelle interroga-  
zioni alle quali il Governo deve essere sempre  
presto a rispondere, darò alla meglio quelle  
risposte che sono in grado di dare agli  
onorevoli interroganti.

La notizia data dalla stampa sul parere  
del Consiglio di Stato, in merito alla que-  
stione che ci occupa, non è interamente con-  
corde al vero. Il quesito che il ministro di  
grazia e giustizia e quello degli interni ave-

vano sottoposto al Consiglio di Stato, era il  
seguente: se convenisse, in conformità a pre-  
cedenti istruzioni del Ministero di grazia e  
giustizia distinguere, di fronte alle pretese  
delle Autorità ecclesiastiche, le bandiere ap-  
partenenti ai corpi costituiti e dipendenti  
dal Governo, dalle Provincie e dai Comuni,  
da quelle appartenenti ad associazioni pri-  
vate, riconoscendo nelle prime quella rap-  
presentanza dell'Autorità e del prestigio dello  
Stato, (*Benissimo!*) dinanzi a cui dovesse  
l'Autorità ecclesiastica inchinarsi ed aste-  
nersi dal sollevare qualsiasi opposizione,  
qualsiasi conflitto. (*Benissimo!*) A riguardo  
delle seconde, non pareva al Ministero che  
lo Stato potesse intervenire, per imporre ai  
ministri del culto la loro ammissione nelle  
chiese: pareva al Ministero che l'attuale no-  
stra politica ecclesiastica, informata a quel  
principio di indipendenza della Chiesa dallo  
Stato che suggerì le disposizioni della legge  
delle guarentigie, non consentisse di pren-  
dere provvedimenti coercitivi al riguardo.

Il Consiglio di Stato, con un parere che,  
mi preme dirlo immediatamente, è molto  
studiato e sapiente, non ritenne che questa  
distinzione si potesse fare, unicamente per  
il motivo che le nostre leggi non parlano  
della bandiera nazionale, se non quando si  
tratta dello stendardo reale, di quello dei  
principi reali e della bandiera dell'esercito  
e della marina militare e mercantile. Di-  
nanzi a questa lacuna delle nostre leggi  
parve al Consiglio di Stato che il fare di-  
stinzioni fra bandiere nazionali pubbliche e  
private non fosse conveniente ed opportuno,  
e ritenne che tutte le bandiere così di corpi  
costituiti come di associazioni private deb-  
bano essere considerate alla stessa guisa di  
fronte alle pretese della Chiesa, ma dichia-  
rò illegittimo e punibile nell'autorità ec-  
clesiastica soltanto il rifiuto della bandiera  
nazionale perchè tale, non quello che fosse  
giustificato da ragioni speciali da esaminarsi  
di volta in volta e secondo l'intenzione dei  
ministri del culto. Ciò però toglieva la pos-  
sibilità al Governo di dare alle autorità di-  
pendenti istruzioni chiare e precise e quali  
sono necessarie specialmente quando si tratta  
di accompagnamenti funebri, nei quali il  
duolo privato e pubblico vince qualsiasi al-  
tro sentimento, e non vi deve essere nulla  
che turbi la solennità del rito. (*Bravo!*)

Il parere del Consiglio di Stato, se fosse